



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO LIPARI

(☎ 090.9880819 - ✉ cp-lipari@pec.mit.gov.it - ✉ uclipari@mit.gov.it - www.guardiacostiera.it)

Interdizione approdo di Filicudi Porto dell'isola di Filicudi del Comune di Lipari (ME)

Il sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Lipari:

VISTA: la nota n. 06/C/2025 del 13.01.2025 del Gruppo Ormeggiatori e Battellieri delle Isole Eolie – Soc. Coop assunta a prot. n. 479 in pari data mediante la quale, il capogruppo del locale Gruppo Ormeggiatori e Battellieri delle Isole Eolie, ha segnalato che, a seguito della recente mareggiata, la pavimentazione della banchina dello scalo di Filicudi Porto dell'isola di Filicudi del comune di Lipari (ME) risulta mancante, il cavalletto d'appoggio della passerella ed i bracci mobili dell'attracco aliscafi risultano danneggiati;

VISTA: la propria Ordinanza n. 23/2018 del 22.05.2018, che regola i punti di approdo dell'isola di Filicudi;

CONSIDERATO: che il Molo di Pecorini a mare dell'isola di Filicudi è utilizzato come scalo alternativo in caso di condizioni meteo marine avverse;

RITENUTO NECESSARIO: emanare norme atte a garantire la sicurezza della navigazione nelle more di un intervento di ripristino del punto di approdo di Filicudi Porto dell'isola di Filicudi;

VISTI: gli articoli 16, 17, 28, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione - parte marittima;

ORDINA

Art.1 - Interdizione

È interdetto l'utilizzo del molo di Filicudi Porto dell'isola di Filicudi - Comune di Lipari (ME), fino alla comunicazione da parte delle Amministrazioni competenti, circa il completamento degli interventi necessari per la messa in pristino.

Le operazioni commerciali saranno eseguite presso lo scalo alternativo del molo di Pecorini a Mare dell'isola di Filicudi.

Art. 2 – Divieti

Presso il molo oggetto di interdizione è vietato:

- l'approdo di qualsiasi unità navale;
- praticare la balneazione;
- svolgere attività di pesca di qualunque natura;
- qualsiasi attività che ne presupponga l'utilizzo.

Art. 3 – Deroghe

Non sono soggetti al divieto di cui all'art. 2:

- il personale tecnico e dell'Ente gestore per le attività di verifica e ripristino dell'infrastruttura;
- il personale ed i mezzi della Guardia Costiera e delle altre forze di Polizia in servizio;
- il personale ed i mezzi del servizio 118 o del Comando Provinciale Vigili del Fuoco o di altro pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite;
- le unità che abbiano ricevuto, a seguito di specifiche esigenze e valutazioni, disposizioni e/o autorizzazione all'accosto da parte dell'Autorità Marittima.

Art. 4 - Disposizioni finali e sanzioni

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non integri specifiche e/o più gravi fattispecie illecite, saranno sanzionati:

- ai sensi degli articoli 1174 e 1231 del Codice della Navigazione;
- ai sensi dell'art. 53 del Decreto legislativo n° 171/2005 e ss.mm.ii., se alla condotta di unità da diporto.

I contravventori saranno inoltre ritenuti responsabili per eventuali danni a persone e/o cose derivanti dall'occorsa trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicizzata mediante inclusione nella sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/lipari.

Lipari, *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Fabio CICERO
(firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)